

CAPITOLO II

RELAZIONE SULLA SITUAZIONE RELATIVA ALLE TRICHINE

- a) Il numero di casi (importati e autoctoni) di contaminazione da *Trichine* nell'uomo, compresi i relativi dati epidemiologici, deve essere comunicato conformemente alla decisione 2000/96/CE della Commissione (***)).
- b) Il numero e i risultati delle prove intese ad accertare la presenza di *Trichine* nei suini domestici, nei cinghiali, negli equidi, nella selvaggina e negli altri animali sensibili devono essere comunicati conformemente all'allegato IV della direttiva 2003/99/CE. I dati sugli animali domestici della specie suina devono almeno contenere informazioni specifiche in merito a:
- i) prove effettuate su animali allevati in condizioni di stabulazione controllata;
 - ii) prove effettuate su scrofe riproduttrici, verri riproduttori e suini da ingrasso.

(*) GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 1.

(**) GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.

(***) GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1.

(****) GU L 28 del 3.2.2000, pag. 50.»

14CE0643

